

attività di interesse generale a norma del presente articolo, art. 5, comma 1, lettera u;

per il perseguimento, in via esclusiva, di scopi di solidarietà sociale concretizzate nelle finalità istituzionali indicate nel successivo articolo 3.

articolo 3 – Finalità

L'Associazione, in considerazione del patto di costituzione e degli scopi che si propone, intende perseguire le seguenti finalità rivolte in prevalenza a soggetti svantaggiati, quali le popolazioni estere, in relazione agli aiuti umanitari:

- elaborazione, promozione e realizzazione di progetti umanitari e di iniziative socio-educative a favore dei minori e delle loro famiglie. La primaria attenzione sarà per le popolazioni del Terzo Mondo;
- attività di supporto economico e sociale a favore di soggetti svantaggiati in Italia segnalati dalle Istituzioni;
- sostegno e realizzazione di progetti segnalati da missionari;

In base all'art. 6 della legge 117/2017 l'Associazione potrà svolgere attività diverse da quelle specificate nell'art. 2 del presente Statuto quando siano strumentali alla realizzazione delle attività di cui all'art. 2 del presente Statuto.

articolo 4 – Soci all'Associazione

Sono soci dell'Associazione:

- coloro che hanno sottoscritto l'Atto di Costituzione e il presente Statuto (Fondatori);
- quanti ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo (Ordinari);

Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l'adesione di persone giuridiche, nella persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione dell'istituzione interessata.

Tutti i soci hanno parità di diritti e di doveri.

Ciascun aderente maggiore d'età ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di soci, per l'approvazione e modificazione dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione

Il numero dei soci è illimitato.

Nella domanda di ammissione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'Associazione.



articolo 6 – Patrimonio ed entrate

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- da beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- da fondi di riserva costituiti con gli eventuali avanzi di esercizio;
- da erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incremento del patrimonio;

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- quote sociali;
- donazioni, lasciti o qualsiasi altra forma di liberalità da soggetti pubblici o privati;
- ogni altro provento derivante da attività istituzionali o connesse.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs 117/2017.

articolo 7 – Organi sociali

Organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea dei soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Il Collegio dei Revisori;

Gli organi sociali hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermati.

articolo 8 – Assemblea dei soci

L'Assemblea è costituita da tutti i soci dell'Associazione.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è di regola presieduta dal Presidente dell'Associazione.

La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta all'anno e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.

La convocazione può avvenire anche per richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo o di un decimo dei soci: in tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

articolo 9 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci ed è composto da un minimo di cinque ad un massimo di undici componenti, comunque da definirsi in numero dispari. Resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora siano assenti ingiustificati per tre volte consecutive.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i propri componenti il Presidente ed un Vice Presidente. Elegge inoltre, anche tra i non soci, il Segretario e il Tesoriere.

La prima nomina è fatta in sede di costituzione.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali gruppi di lavoro con voto consultivo.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Di ogni riunione deve essere redatto il verbale nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Compete al Consiglio Direttivo:

- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli previsti nelle competenze assembleari;
- fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
- redigere e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo possibilmente entro la fine del mese di dicembre e comunque con il bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile successivo a quello dell'anno di competenza;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- eleggere il Presidente e il Vice Presidente;
- nominare eventuale personale amministrativo con specifiche deleghe che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo oppure tra i non soci;
- accogliere e respingere le domande degli aspiranti soci;
- deliberare in merito all'esclusione dei soci;
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;



Il Collegio:

- elegge tra i suoi componenti il Presidente;
- esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti;
- agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un aderente;
- può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e, se previsto, del Comitato Esecutivo;
- riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta e trascritta nell'apposito registro dei Revisori dei Conti;

articolo 12 – Bilancio

Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile di ciascun anno.

Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.

Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell'Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.

La relazione di missione deve documentare il carattere **secondario e strumentale** delle attività diverse, se svolte.

articolo 13 – Modifiche allo Statuto e Scioglimento

Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi e da almeno un decimo dei soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno **tre quarti** dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti in prima convocazione. In seconda convocazione a maggioranza dei presenti.

Lo scioglimento dell'Associazione può essere proposta dal Consiglio Direttivo e approvata, con il voto favorevole di almeno **tre quarti** dei soci, dall'Assemblea dei Soci convocata con specifico ordine del giorno. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del RUNTS di cui all'art. 45, comma 1, del D. Lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D. Lgs. 117/2017.

Letto, approvato unitamente all'Atto Costitutivo e sottoscritto foglio per foglio.

a) Cremonesi Maurizio Cremonesi Maurizio

b) Pezzoni Adriano Pezzi Adriano

c) Pagetti Ivana Pagetti Ivana

d) Bedani Gabriele Bedani Gabriele

e) Minuti Silvano Minuti Silvano

f) Ferrari Luciano Ferrari Luciano

g) Moretti Giuseppe Moretti Giuseppe

h) Ferri Maurizio Ferri Maurizio

i) Galloni Oriana Galloni Oriana

l) _____

m) _____

Peschiera Borromeo, li

